

# Impresa sociale: organi di governo e sistemi di controllo

---

**Relatore: Avv. Iacopo Canino**

3 ottobre 2018

# Impresa sociale: organi di governo e sistemi di controllo

## SOMMARIO

### Parte I

- Organi di governo

### Parte II

- Sistemi di controllo

### Parte III

- Esempio di flusso decisionale per il perseguimento dell'oggetto sociale da parte di un'impresa sociale

# Impresa sociale: organi di governo e sistemi di controllo

## **Parte I**

### Organi di governo

# Organi di governo

## Fondazioni

- Consiglio Generale
- Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Segretario Generale

## Associazioni Comitati Consorzi

- Assemblea
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Direttore Generale
- Revisore dei Conti

## Cooperative

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale

## Società

Variabili in funzione del tipo sociale prescelto

La struttura di governo dipende dalla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

Comune a tutte le imprese sociali, indipendentemente dalla loro forma giuridica, è il coinvolgimento degli *stakeholders*, necessario ad assicurare il carattere partecipativo dell'impresa sociale.

# Organi di governo

- Vi sono delle norme comuni che si applicano a tutte le imprese sociali, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Particolare rilievo hanno le disposizioni riguardanti la garanzia dell'autogestione dell'ente.
- Al fine di garantire l'autogestione dell'ente, qualora l'atto costitutivo o lo statuto riservino a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali, la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere nominata dall'assemblea dei consociati o dei soci dell'impresa sociale (art. 7, comma 1, d. lgs. 112/2017 (il «Decreto»)).
- Inoltre, l'impresa sociale è tenuta a redigere il bilancio di esercizio e il **bilancio sociale** in conformità a linee guida ministeriali per assicurare la trasparenza e l'*accountability* dell'ente (art. 9 del Decreto).

# Organi di governo

- L'art. 11 del Decreto rafforza le forme di coinvolgimento degli *stakeholders* già previste in precedenza dal d. lgs. 155/2006 al fine di assicurare il carattere partecipativo dell'impresa sociale.
- In particolare viene stabilito che gli statuti debbano necessariamente disciplinare: (i) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti dell'impresa sociale all'assemblea dei soci e (ii) la nomina da parte dei lavoratori di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nelle imprese sociali più grandi.
- La novità introdotta dall'art. 11 del Decreto è la definizione di «*stakeholder*» comprende ora i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati all'attività dell'impresa sociale. Il carattere aperto dell'ultima parte della suddetta definizione pone tuttavia problemi interpretativi nell'identificazione del perimetro degli «*stakeholder*».
- La disciplina di cui all'art. 11 del Decreto non si applica alle imprese sociali costituite come società cooperative a mutualità prevalente, alle quali si applicano le regole del codice civile.

# Impresa sociale: organi di governo e sistemi di controllo

## **Parte II**

### Sistemi di controllo

# Sistemi di controllo

Controllo interno

Sindaci

Controllo pubblico

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (il «**Ministero**») mediante l'Ispettorato nazionale del lavoro

Meccanismo sanzionatorio ispirato a criteri di gradualità e proporzionalità:  
diffida a regolarizzare  
nomina di un commissario *ad acta*  
perdita della qualifica  
cancellazione dal registro delle imprese



# Sistemi di controllo: il controllo interno

---

## Controllo interno

- Al fine di assicurare che la gestione dell'impresa sociale avvenga in conformità alla legge e che l'operato degli amministratori sia corretto, il controllo interno sulle imprese sociali è stato rafforzato dal Decreto mediante l'obbligatorietà della nomina:
  - (i) di uno o più sindaci (indipendentemente dalla forma giuridica prescelta per l'impresa sociale) che possiedano i requisiti e l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza stabiliti dagli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, a prescindere dalla dimensione dell'impresa; nonché
  - (ii) di un revisore legale, ovvero di un sindaco che sia revisore legale, con riferimento ad alcune tipologie di impresa sociale (art. 10 del Decreto).
- Per svolgere le proprie funzioni i sindaci dispongono di poteri di ispezione e controllo analoghi a quelli concessi ai sindaci delle S.p.A.
- Il Decreto fa in ogni caso salva la disciplina più restrittiva prevista per ciascun tipo giuridico adottato dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

# Sistemi di controllo: il controllo interno

- I sindaci sono tenuti a vigilare:
  - i. sull'osservanza della legge e dello statuto;
  - ii. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - iii. sul rispetto delle finalità sociali da parte dell'impresa, soprattutto per quanto riguarda l'attività di interesse generale, l'assenza dello scopo di lucro, gli assetti proprietari, il coinvolgimento dei lavoratori e il lavoro nell'impresa sociale; e
  - iv. sulla conformità del bilancio sociale con le linee guida che saranno emanate dal Ministero.

# Sistemi di controllo: il controllo pubblico

## **Controllo pubblico**

**Finalità**: il controllo pubblico è finalizzato a garantire che la qualifica di impresa sociale sia utilizzata soltanto da enti costituiti ed operanti nel rispetto delle norme di legge applicabili, al fine di tutelare

- (i) l'interesse dello Stato che finanzia l'ente attraverso misure fiscali; e
- (ii) l'interesse delle imprese sociali stesse, intese come un sistema di imprese fondato su un'«immagine» comune e dal momento che l'uso improprio della qualifica potrebbe causare dei danni d'immagine all'intero sistema (art. 15 del Decreto).

# Sistemi di controllo: il controllo pubblico


- **Imprese sociali soggette a controllo pubblico da parte del Ministero:** tutte le imprese sociali ad eccezione delle imprese sociali aventi forma di società cooperative (soggette alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico).
- **Titolarità della funzione di controllo:** Ministero, che la esercita mediante l'Ispettorato nazionale del lavoro. Il Ministero può inoltre avvalersi di particolari enti associativi, disciplinati all'art. 15, comma 3 del Decreto.
- **Ispezioni:** devono essere svolte sulla base di un verbale approvato con apposito decreto ministeriale (che non è ancora stato emanato) ed avere una periodicità almeno annuale (art. 15, comma 4 del Decreto).
- **Sanzioni in caso di violazione:** in caso di irregolarità non sanabili o che non siano state sanate entro il termine previsto dalla diffida alla regolarizzazione, il Ministero dispone la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio residuo alternativamente (i) al fondo di cui all'art. 16 del Decreto o (ii) alla Fondazione Italiana Sociale. Successivamente l'impresa sociale viene cancellata dal registro delle imprese. I suddetti provvedimenti sono impugnabili con ricorso davanti al giudice amministrativo (art 15, commi 8 e 9 del Decreto).

# Impresa sociale: organi di governo e sistemi di controllo

## **Parte III**

Esempio di flusso decisionale per il perseguimento dell'oggetto sociale  
da parte di un'impresa sociale

# Le imprese sociali in Italia



## **White & Case LLP**

Piazza Diaz 2

20123 Milan, Italy

Tel: + 39 02 00688 300

Fax: + 39 02 00688 301

In this presentation, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities.